

## NUOVA DISCIPLINA DELLA TRANSAZIONE FISCALE

### Emendamenti presentati al ddl Bilancio 2017

**Per consentire di meglio seguire i lavori indichiamo qui alcuni emendamenti che riguardano la disciplina concorsuale in materia di transazione fiscale e di chiusura anticipata del fallimento:**

ART. 16.<

*#Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:*

ART. 16-bis.<

*#Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'articolo 182-ter è sostituito dal seguente:*

ART. 182-ter.<

*(Trattamento dei crediti tributari e contributivi).<*

*#Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe.*

*#Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e, della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.*

*#Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

*#Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui all'articolo 182-bis primo comma relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento*

proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su conforme parere della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

#La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

16. 01. Tancredi.

**Offriamo anche il testo dell'emendamento che dovrebbe riguardare la chiusura anticipata del fallimento, con l'avvertenza che non siamo stati in grado di verificare se l'emendamento è stato effettivamente presentato.**

ART. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di procedure concorsuali).*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 118, secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 43» sono inserite le seguenti: «; in questo caso il curatore non procede alla cancellazione dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso ed alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.»;

b) all'articolo 120, secondo comma, dopo la parola: «proseguite» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma».

2. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «curatore fallimentare» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla chiusura della procedura disposta ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino alla effettuazione del riparto supplementare».

3. All'articolo 183, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti di reddito derivanti dall'esito dei giudizi pendenti al momento della chiusura disposta ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concorrono alla formazione del reddito di impresa secondo le disposizioni di cui ai periodi precedenti.».

4. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «della liquidazione;» sono inserite le seguenti: «nel caso di chiusura disposta ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la dichiarazione relativa al risultato finale è presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo al decreto di esecutività del riparto supplementare;».

5. All'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Gli obblighi previsti dal presente articolo permangono in capo al curatore anche nel caso di chiusura del fallimento disposta ai sensi dell'articolo 118, secondo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sino all'effettuazione del riparto supplementare, e da tale momento decorre il termine per la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista dall'articolo 35.».

16.04 Tancredi